

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO
SULLA VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE
(L.R. 31/2008, ART. 59)”**

**COMUNE DI PIAZZATORRE
(Provincia di Bergamo)**

Sommario

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE.....	2
Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA	2
Art. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO	2
Art. 5 – SOGGETTO GESTORE	3
Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA	3
Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA	4
Art. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI	4
Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI	4
Art. 10 – DANNI E CAUZIONI.....	5
ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE.....	5
ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE.....	6
Art. 13 – PERMESSI.....	6
Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI.....	7
Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE	10
Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI	10
Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI	10
Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI	11
Art. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI.....	11
Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI	11
Art. 21 - VIGILANZA	11
Art. 22 – SANZIONI.....	11
Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE.....	12
ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI.....	13
ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO	14

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l’accesso e l’utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezion fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Piazzatorre (BG).
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana nell’ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale e riportate in allegato A “Elenco strade agro-silvo-pastorali”, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli ad uso forestale, agricolo o pascolivo;

- b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008 e riportate in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato".

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, e sono riportate in allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali".
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o su iniziativa della Comunità Montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità Montana, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con determinazione dirigenziale.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e, ove è possibile, tale informazione viene segnalata con appositi cartelli.
- 2) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti i veicoli a motore (eccezion fatta per quanto previsto all'art. 4 e per le biciclette a pedalata assistita) sulle strade agro-silvo-pastorali, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.
- 3) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento chiedendo il permesso di transito accetta incondizionatamente il regolamento stesso.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, purché consapevoli dei rischi potenziali che possono occorrere durante il transito:
 - a. tutti i mezzi di soccorso o di polizia;
 - b. tutti i mezzi che svolgano servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo;
 - c. i veicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco

- (*se presente*) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- d. le biciclette, anche a pedalata assistita;
 - e. i mezzi a trazione animale.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il Comune di Piazzatorre.
- 2) Il Soggetto gestore - Comune:
 - a) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - b) rilascia e registra i permessi di transito;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto a), anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) incassa i proventi dei permessi di transito;
 - f) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - g) esegue gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari;
 - h) appone appositi cartelli di pericolo, ove possibile.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Soggetto gestore mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase "*Strada forestale. Divieto di transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente*" oppure: "*Strada rurale. Divieto a transito, salvo i mezzi autorizzati, ai sensi della normativa regionale vigente*".
- 2) Analogamente, il soggetto gestore segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i percorsi in cui è consentito il traffico motorizzato (indicati in allegato B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato") dovranno essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile; preferibilmente tali sentieri saranno vietati alla circolazione pedonale e ciclabile.
- 4) Il soggetto gestore, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, le mulattiere e i sentieri soggetti al presente regolamento.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1, lettere a), b) e c).
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il soggetto gestore può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi eccezionali previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa a tutti i titolari dei permessi e ai soggetti che possono circolare liberamente ai sensi dell'art. 4.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali, agli altri Soggetti preposti ai controlli ed ai soggetti autorizzati a cura del gestore.

ART. 8 – VEICOLI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva a pieno carico eventualmente prevista in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportata negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato", ferma restando la possibilità da parte del soggetto gestore di prescrivere specificatamente, in sede di rilascio di permesso, limiti di carico più restrittivi per motivi eccezionali.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo-pastorale, sulle mulattiere e sui sentieri, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento dichiara di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Soggetto gestore non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettino la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo;
 - c) aver preso cognizione degli stati di pericolo segnalati dal gestore;
 - d) rispettare comunque le norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - e) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada, dei limiti previsti negli allegati A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" e B "Elenco mulattiere e sentieri con transito motorizzato" e delle eventuali prescrizioni impartite in sede di rilascio di permesso;
 - f) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h sulle strade e a 20 Km/h su mulattiere e sentieri, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sul tracciato;
 - g) impegnarsi ad evitare ogni comportamento che possa determinare un danno ai percorsi, mantenendo uno stile di guida appropriato;

- h) non abbandonare sul percorso rifiuti o oggetti che possano arrecare pericolo;
- i) impegnarsi a segnalare senza indugio al soggetto gestore o alla polizia locale ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare;
- j) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, impegnarsi a non cedere le chiavi e a non consentirne la riproduzione, nonché a richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o a chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi e tutti i soggetti che godono della libera circolazione ai sensi dell'art. 4 debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati ai tracciati durante la circolazione e in particolare per il mancato rispetto degli impegni indicati nell'articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale, opere d'arte e manufatti) causati dall'utente, in particolare a garanzia del rispetto dell'eventuale carico massimo trasportabile. L'importo della cauzione viene determinato dal soggetto gestore in relazione ai danni che potrebbero essere verosimilmente arrecati dall'utente.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del soggetto gestore – Comune.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono incamerati dal Soggetto gestore e da essi destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all'organizzazione di eventuali "giornate delle strade pulite" di cui all'art. 12.
- 3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate, dal Comune, per le spese connesse all'attuazione del presente regolamento (segnaletica e applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE

- 1) Il Comune può promuovere, in collaborazione con l'Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le "Giornate delle strade pulite", al fine di provvedere alla pulizia dei rifiuti, al taglio dell'erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria, preventivamente individuati dal soggetto gestore.
- 2) Il Comune provvede a:
 - a) assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
 - b) verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;

- c) verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Comune può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri, settimanali, mensili, trimestrali o annuali (*il Comune nel Regolamento può stabilire di rilasciare solo alcuni permessi e non altri*).
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito o, per i permessi giornalieri, con pagamento, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada.
- 3) Il permesso **giornaliero**, che può essere rilasciato anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o in specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, deve essere datato e riportare la targa del veicolo.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Soggetto gestore, anche tramite sito internet, su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere l'indicazione della località da raggiungere, il numero di targa dei veicoli da autorizzare, l'attestazione dei requisiti previsti e tutte le altre informazioni necessarie.
- 5) Nel caso di cui al punto precedente, il permesso dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) numero di targa dei mezzi autorizzati;
 - b) generalità della persona autorizzata;
 - c) il periodo di validità;
 - d) le strade interessate;
 - e) i riferimenti normativi.
- 6) Il permesso di cui al punto 4) viene rilasciato, entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato e vidimato dal Soggetto gestore, e deve essere sempre collocato sul veicolo in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 7) In occasione del rilascio del permesso, il Comune può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 8) Il permesso può riguardare tutte le strade del soggetto gestore o solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Soggetto Gestore può rilasciare il permesso di transito alle seguenti categorie di utenti:

Tabella dei tipi di Autorizzazione e relativo Canone

Categoria	Utenza	Tipologia Mezzo	Canone	Validità	Un singolo permesso da diritto a circolare con:	Cauzione/Note
A)	<ul style="list-style-type: none"> - Alpeggiatori che caricano in affitto l'Alpe Torcola Vaga e Soliva; - Soggetti pubblici aventi esigenze legate al controllo veterinario periodico del bestiame in alpeggio; - Consorzio Forestale Alta Valle Brembana; - Soggetti delegati dal Comune esclusivamente per esplicazioni di attività aventi finalità pubbliche. - Agricoltori e selvicoltori, proprietari o titolari di contratto, che conducono terreni agricoli o forestali raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento. 	Fuoristrada – Motociclo – Mezzo agricolo	Gratuito	Stagionale	Tutti gli automezzi aziendali	NO
A1)	- Alpeggiatori che caricano in affitto territori di altri Comuni.	Fuoristrada – Motociclo – Mezzo agricolo	€.200,00 comprensivo di monticazione	Stagionale	Tutti gli automezzi aziendali	SI €.400,00
B)	- Proprietari di impianti ed infrastrutture ad uso turistico situati nel territorio	Fuoristrada – Motociclo	Gratuito	Stagionale	Gli automezzi strettamente	NO

	servito dalla strada; - Personale dipendente impiegato presso gli impianti ed infrastrutture di servizio turistico, per esigenze esclusivamente connesse allo svolgimento di attività lavorative.				necessari	
C)	- Soggetti privati aventi esigenze connesse all'espletamento, sul territorio, di specifiche attività economiche, professionali, artigianali e d'impresa.	Mezzi atti allo svolgimento delle opere	Da determinarsi secondo la richiesta (da €40,00/giorno a €600,00/mensili	Per il periodo di lavoro richiesto	1 Automezzo	SI (in base ai lavori) ***
D)	- Soggetti richiedenti per esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate; - Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale o educativa e senza scopo di lucro (celebrazione di funzioni religiose, attività di volontariato per organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, Onlus); - Persone diversamente abili e loro familiari, per il trasporto di dette persone, per l'accesso a edifici di proprietà, in affitto, in comodato o simili	Fuoristrada – Motociclo	Gratuito	Giornaliero	Gli automezzi strettamente necessari come da autorizzazione	NO

E)	- Proprietari o affittuari di immobili (capanni, baite, fabbricati rurali) collocati sul territorio comunale di Piazzatorre; - Soggetti privati residenti nel Comune di Piazzatorre.	Fuoristrada – Motociclo Motociclo	€100,00 €50,00	Stagionale	1 Automezzo	NO
E1)	- Proprietari o affittuari di immobili (capanni, baite, fabbricati rurali) collocati sul territorio comunale di territori limitrofi (Comuni di Moio de' Calvi, Valnegrà e Isola di Fondra).	Fuoristrada – Motociclo Motociclo	€150,00 €70,00	Stagionale	1 Automezzo	NO
F)	- Altri soggetti che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi	Fuoristrada – Motociclo	Residenti di Piazzatorre €10,00 Non residenti €35,00	Giornaliero	1 Automezzo	NO

Si dovrà specificare il tipo di lavoro, i mezzi utilizzati per il transito (max 10 t.), il soggetto abilitato al trasporto ed il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A, B e D i permessi sono gratuiti.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo, da indicare nell'autorizzazione; in caso di sostituzione del veicolo (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio senza spese ulteriori di un nuovo permesso (con la medesima scadenza) in sostituzione di quello già rilasciato, che è revocato. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo di sua proprietà o di usare un unico permesso su più veicoli alternativamente.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade è individuato dalla Giunta comunale con l'obiettivo, se ragionevolmente possibile, di ottenere la copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal soggetto gestore su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che ha provveduto al rilascio.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il soggetto Gestore può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il soggetto gestore può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto del presente regolamento, sono demandate al soggetto gestore.

ART. 19 – TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con veicoli a motore è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità agro-silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei contributi per i permessi quando dovuti.
- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune considerando che sui percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete

escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico), il transito è consentito solo ai mezzi individuati dall'art.4, comma 8 della l.r. 5/2017;

- b. nelle aree protette e nei siti natura 2000, la normativa di settore può vietare il passaggio di mezzi motorizzati.

ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessino le strade agro-silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall'Ente di riferimento secondo le modalità previste dall'art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dall'art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non rientrino nei casi elencati all'art. 19 c. 2 del presente regolamento e nei casi di cui all'art. 37 c. 6 del r.r. 5/2007.

ART. 21 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali, e gli altri soggetti indicati all'art. 61 commi 1 e 1 bis della l.r. 31/2008, sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere tempestivamente il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 – SANZIONI

L'accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell'art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.

- 1) Il Comune, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle disposizioni legislative e statutarie vigenti.

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI

Codice	Nome strada	Lunghezza	Tipo	Classificazione	Categoria	Sottoposta a procedimento VAS	Veicoli autorizzabili
S016165-00001	Piazzo - Monte Torcola	4976,77384636	Silvo-Pastorale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00002	Canal Grande – Gerù	2149,26793167	Silvo-Pastorale	esistente	C3 – Piccoli trattori	SI	
S016165-00003	Piazzole – Valle Pegherolo	1527,51904239	Silvo-Pastorale	esistente	C2 – Trattori forestali o con rimorchio	SI	
S016165-00004	Piazzo – Canal Grande	242,94246614	Silvo-Pastorale	esistente	C1 – Piccoli autocarri	SI	
S016165-00005	Piazzatorre - Sponda	296,11705479	Forestale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00006	Piazzatorre - Mulino	567,26389703	Forestale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00009	Codegala – Valle Caldaia	434,98873915	Silvo-Pastorale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00010	Pista del Bosco	1994,88502385	Silvo-Pastorale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00011	Piazzo - Grunde	275,85472889	Silvo-Pastorale	esistente	C3 – Piccoli trattori	SI	
S016165-00012	Grunde – Valle di Gremanzo	488,48265256	Forestale	esistente	C4 – Piccoli automezzi	SI	
S016165-00014	Depuratore	256,41679973	Silvo-Pastorale	esistente	C3 – Piccoli trattori	SI	

Si allegano:

- planimetria con sfondo CTR
- planimetria con sfondo ortofoto

ALLEGATO B: ELENCO MULATTIERE E SENTIERI CON TRANSITO MOTORIZZATO

Numero	Tipo (mulattiera o sentiero)	Nome	Lunghezza	Inizio	Fine	Veicoli autorizzabili (numero, caratteristiche e carichi massimi)
1	MULATTIERA	MULINO - RASEGA	ml.729	MULINO	RASEGA	
2	MULATTIERA	COMUNE - TEZZA	ml.356	COMUNE	TEZZA	

Si allegano:

- planimetria con sfondo CTR;
- planimetria con sfondo ortofoto;
- planimetria con sfondo bianco riportante il nome del tracciato.